



POLIZIA LOCALE

Comune di Lierna

Via E.V. Parodi, 33 – 23827 Lierna (Lc)

e.mail: polizialocale@comune.lierna.lc.it - PEC: polizialocale@pec.comune.lierna.lc.it

Ufficio 0341.740108 – Cell. 339.4523250 – Fax 0341.710093

www.comune.lierna.lc.it

Regolamento per l'armamento della Polizia Locale

SOMMARIO

| Art. | Descrizione | Art. | Descrizione |
|------|---|------|--|
| | CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI | | CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI |
| 1 | Disposizioni generali | 9 | Prelevamento e versamento dell'arma |
| 2 | Tipo delle armi in dotazione | 10 | Doveri dell'assegnatario |
| 3 | Numero delle armi in dotazione | 11 | Custodia delle armi |
| | | 12 | Sostituzione delle munizioni |
| | CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA | | CAPO IV ADDESTRAMENTO |
| 4 | Servizi svolti con armi | 13 | Addestramento al tiro |
| 5 | Assegnazione dell'arma | 14 | Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno |
| 6 | Modalità di porto dell'arma | | |
| 7 | Servizi di collegamento e di rappresentanza | | CAPO V DISPOSIZIONI FINALI |
| 8 | Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto | 15 | Norme integrative |
| | | 16 | Tutela dei dati personali |
| | | 17 | Norme abrogate |
| | | 18 | Pubblicità del regolamento |
| | | 19 | Entrata in vigore |

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico con calibri da 7.65 a 9 mm o da .32" a .357" sia per il personale maschile che femminile.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 9.

Il Responsabile del Servizio denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. La stessa arma non deve essere portata in occasione di cerimonie religiose, cerimonie istituzionali e cortei funebri. Sono invece prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Lecco

2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

2. E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Il Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

3. Qualora l'Operatore di Polizia Locale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi.

2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Lecco ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato nel Responsabile del Servizio P.M., previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nell'apposito registro.

2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
- g) fare immediata denuncia al Comando dei Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni.

Art. 11 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza ed a combinazione, collocata nell'ufficio del Comandante.

2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Responsabile e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n° 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 13 - Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286.

2. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Responsabile di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Lecco.

4. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 14 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 13 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 17 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio, è comunicato inoltre al Prefetto di ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Lecco.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....